



COMUNITA' DELLA VAL DI NON

con sede in CLES

Atto del Presidente

N° 68

Del 20/09/2023

OGGETTO: Approvazione dello schema del Bilancio Consolidato per l'esercizio finanziario 2022

L'anno duemilaventitre, addì venti del mese di settembre alle ore 09:00 nella sala riunioni presso la sede della Comunità della Val di Non,

Il Sig. Slaifer Ziller Martin, in qualità di Presidente, provvede all'esame e all'adozione del provvedimento deliberativo in oggetto.

Assiste e verbalizza il Segretario dott. Guazzeroni Marco .

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA'

Premesso che:

- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;
- con Decreto [Legislativo n.118/2011, recante](#) disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria.

Richiamato l'art. 233bis del D.Lgs. 267/2000, così come inserito dal D.Lgs. 126/2014 e da ultimo modificato dall'art. 1, comma 831, legge n. 145 del 2018, che introduce per gli enti locali il bilancio consolidato.

Visto l'art. 11bis del [D.Lgs. 118/2011 come](#) modificato [con D.Lgs. 126/2014, il](#) quale prevede che gli enti redigano il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all' allegato n. 4/4.

Dato atto che ai sensi del comma 3 del citato art. 11bis del D.Lgs. 118/2011 gli enti avevano la facoltà di rinviare l'adozione del bilancio consolidato fino all'esercizio 2017, salvo gli enti che avevano partecipato alla sperimentazione.

Viste:

- il Decreto del Presidente della Comunità della Val di Non con cui è stato approvato il “Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie” ex art. 1 commi 611 e 612 della legge 190/2014;
- la deliberazione del Consiglio della Comunità n. 30 del 28 settembre 2017 con la quale ha approvato la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7 co. 10 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100;
- le deliberazioni del Consiglio della Comunità n. 36 del 27 dicembre 2018, n. 31 dd. 23 dicembre 2019 n. 32 e del Commissario della Comunità del 24 dicembre 2020 n. 129 del 23 dicembre 2021 e del Consiglio dei Sindaci n. 13 dd. [29.12.2022 con](#) le quali sono state approvate la ricognizione ordinaria – analisi annuale dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie possedute ed eventuale piano di razionalizzazione – art. 7 co. 11 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

Viste:

- la deliberazione [n.16](#) del 04 marzo 2022 con la quale il Commissario della Comunità ha approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024 e la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- la deliberazione n.2/2023 del 19 gennaio 2023 con la quale il Consiglio dei Sindaci della Comunità ha approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2023-2025 e la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- la deliberazione n. 14 del 15 giugno 2023 con la quale il Consiglio dei Sindaci della Comunità ha approvato il Rendiconto della gestione per l'esercizio 2022.

Visto il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al DLgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato.

Visto il sopra richiamato principio contabile applicato che individua i criteri e le modalità per la redazione del bilancio consolidato affinché lo stesso rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

Dato atto che il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:

- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale, dalla relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa e dai relativi allegati;
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre;
- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente.

Ricordato che il bilancio consolidato deve essere approvato entro il **30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento**, sulla base degli schemi di cui all'allegato 11 al D.Lgs. 118/2011.

Evidenziato che, ai fini della redazione del bilancio consolidato, occorre preliminarmente individuare gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica e quelle che vengono comprese nel bilancio consolidato (area di consolidamento).

Dato atto che, al fine di stabilire il "*perimetro di consolidamento*" della Comunità della Val di Non, salvo il caso dell'affidamento diretto (di un servizio pubblico), sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiore all' 1% del capitale delle società partecipate;

Verificato che nell'individuazione degli enti da includere nel perimetro di consolidamento degli esercizi precedenti era stato valutato di escludere le società in house in quanto non affidatarie dirette di servizi pubblici locali, e si era quindi dato atto della non necessità di redigere il bilancio consolidato.

Appurato che, rispetto alla situazione riferita all'esercizio 2020, sono intervenute delle variazioni nella definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica a seguito dei rilievi della Corte dei Conti sui conti di alcuni Enti del Trentino rispetto al mancato inserimento nell'anno 2019 delle società in house nell'elenco degli Enti o società partecipate o controllate da consolidare;

Rilevato che al riguardo sono pervenute da parte del Consorzio dei Comuni Trentini con nota di

data 07.12.2021 analoghe indicazioni di includere tutte le *società in house* nel Gruppo Amministrazione Pubblica, fondando l'ampliamento del perimetro di consolidamento su una valutazione legale di rilevanza collegata alla natura di ***Società in house*** (caratterizzata da un rapporto di immedesimazione organica con l'Amministrazione) e quindi scollegata dai criteri quantitativi, derivando da ciò che, se un Ente locale detiene una partecipazione **anche infinitesimale in una Società in house** o in un Ente che sia comunque destinatario di un affidamento diretto, tali soggetti non solo confluiscono nel Gruppo Amministrazione Pubblica, ma rientrano anche nel perimetro di consolidamento;

Verificato quindi che, rispetto all'inseribilità nel perimetro di consolidamento, a seguito di apposita istruttoria sulla base delle soglie di irrilevanza economica (parametri ente) o della percentuale di partecipazione (partecipazione inferiore all'1%), e natura della società risulta quanto segue:

Organismi, enti strumentali e società	% di partecipazione	DATA COSTITUZIONE	CAPITALE SOCIALE	Società partecipata a totale partecipazione pubblica
Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.	0,54%	09/07/1996	€ 9.553,00	Società in house providing
Trentino Digitale S.p.A.	0,3963%	01/12/2006	€ 6.433.680,00	Società in house providing
Trentino Riscossioni S.p.A.	0,3787%	31/07/2008	€ 1.000.000,00	Società in house providing

Dato atto che con Atto del Presidente della Comunità n. 29 del 29 dicembre 2022 ai fini della redazione del bilancio consolidato, sono stati quindi individuati gli Enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica e quelle che vengono comprese nel bilancio consolidato, così come segue:

	Componenti Gruppo Amministrazione Pubblica Comunità della Val di Non
1	Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa
2	Trentino Digitale S.p.A.
3	Trentino Riscossioni S.p.A.

Richiamate le note prot. 6669 e 6680 di data 19 luglio 2023 con cui il Responsabile del Servizio Finanziario ha trasmesso formalmente le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato;

Dato atto che i componenti del gruppo hanno regolarmente trasmesso all'ente capogruppo i dati contabili necessari per il consolidamento.

Evidenziato che i nuovi principi stabiliscono che i bilanci della Comunità e dei componenti del gruppo possono essere aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri) secondo i due seguenti metodi:

- per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali e delle società controllate (cd. metodo integrale);
- per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate (cd. metodo proporzionale).

Il metodo integrale risulta particolarmente indicato nei casi in cui l'Ente esercita un ruolo di controllo e/o di capogruppo.

Il metodo proporzionale è invece più indicato nei casi in cui l'Ente detiene una quota di partecipazione minoritaria e non possa esercitare un ruolo di controllo.

Dato atto che per la redazione del bilancio consolidato è stato utilizzato il metodo proporzionale;

Ricordato che il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici. Pertanto, devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo (partite infragruppo); infatti, qualora non fossero eliminate tali partite, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti. La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze. La maggior parte degli interventi di rettifica non modificano l'importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e poste passive del patrimonio o singoli componenti del conto economico (quali i crediti e i debiti, sia di funzionamento o commerciali, che di finanziamento nello stato patrimoniale, gli oneri e i proventi per Trasferimenti o contributi o i costi ed i ricavi concernenti gli acquisti e le vendite). Altri interventi di rettifica hanno effetto invece sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi.

Dato atto che:

- che al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa la quale indica i criteri di valutazione applicati, le ragioni delle scelte, la composizione delle voci, le modalità di consolidamento, ecc.;
- che gli atti contabili precedentemente citati devono essere presentati dall'Organo esecutivo al Consiglio di Comunità entro i termini previsti dal vigente Regolamento di contabilità.

Ritenuto pertanto di provvedere all'approvazione dello schema di bilancio consolidato relativo all'anno 2022 al fine di sottoporlo alla successiva approvazione da parte dell'organo competente;

Visto il [D.Lgs.n.118/2011](#) in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs.126/2014.

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 4 di data 27 marzo 2018;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n.2 e il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R.27.10.1999, n.8/Les.m..

Acquisiti sulla presente proposta di provvedimento i pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Vista la L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss.mm.

Visto lo Statuto della Comunità.

DISPONE

1. **Di approvare**, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2022, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, composto da:
 - a. conto economico consolidato, stato patrimoniale consolidato attivo e passivo (allegato1);
 - b. relazione sulla gestione (allegato2),
2. **Di dare atto** che, per le motivazioni espresse in premessa, l'area di consolidamento è composta da:

Organismi, enti strumentali e società	% di partecipazione	DATA COSTITUZIONE	CAPITALE SOCIALE	Società partecipata a totale partecipazione pubblica
Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.	0,54%	09/07/1996	€ 9.553,00	Società in house providing
Trentino Digitale S.p.A.	0,3963%	01/12/2006	€ 6.433.680,00	Società in house providing
Trentino Riscossioni S.p.A.	0,3787%	31/07/2008	€ 1.000.000,00	Società in house providing

3. **Di dare atto** che ai fini del consolidamento è stato utilizzato il metodo proporzionale.
4. **Di dare atto** che il conto economico consolidato evidenzia un risultato d'esercizio positivo di gruppo pari ad. € 565.981,06.
5. **Di dare atto** che lo Stato patrimoniale consolidato evidenzia un valore complessivo di € 22.887.155,04 ,di cui un patrimonio netto totale di € 14.114.664,73.
6. **Di dare atto** che le operazioni di rettifica sono state effettuate per allineare i bilanci delle partecipate alle risultanze della Comunità e che tali contabilizzazioni hanno comportato delle differenze sia nei risultati di esercizio che nei valori dello stato patrimoniale (rispetto al bilancio dell'ente capofila);
7. **Di trasmettere** gli atti all'Organo di Revisione per l'espressione del parere obbligatorio previsto dall'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
8. **Di pubblicare** copia del presente provvedimento all'albo telematico dell'ente;
9. **Di dare evidenza** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
 - ❖ di opposizione al Presidente della Comunità entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.;
 - ❖ ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 gg, ai sensi dell'art. 29

dell'Allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;

- ❖ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

Presidente
Martin Slaifer Ziller
Documento firmato digitalmente
(ai sensi D.Lgs 07/03/2005 n.82)

Segretario
Guazzeroni Marco
Documento firmato digitalmente
(ai sensi D.Lgs 07/03/2005 n.82)



COMUNITA' DELLA VAL DI NON con sede in CLES

FINANZIARIO

Atto del Presidente

OGGETTO: Approvazione dello schema del Bilancio Consolidato per l'esercizio finanziario 2022

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la suddetta proposta di provvedimento si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm., parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Cles, 19/09/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Fabrizio Inama

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)



COMUNITA' DELLA VAL DI NON con sede in CLES

Atto del Presidente

SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: Approvazione dello schema del Bilancio Consolidato per l'esercizio finanziario 2022

Parere in ordine alla regolarità contabile

Vista la suddetta proposta di provvedimento si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. e dell'art. 4 del regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 4 di data 27.03.2018 parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Si attesta che, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm., il presente atto non comporta impegno di spesa

Note:

Cles, 19/09/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. FABRIZIO INAMA

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Esercizio 2022

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

08/09/2023

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2022	2021	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>				
1	Proventi da tributi	0,00	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	10.922.745,90	10.702.274,67		
a	Proventi da trasferimenti correnti	10.272.128,13	9.990.544,59		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	650.617,77	711.730,08		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	8.115.595,02	7.992.377,23	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	62,00	62,00		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	1.866,25		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	8.115.533,02	7.990.448,98		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-5.155,10	-3.438,25	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	250.671,51	205.258,81	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	19.283.857,33	18.896.472,46		
	<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	43.907,37	36.281,48	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	10.504.024,01	10.598.192,66	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	50.851,15	51.607,06	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	3.887.773,62	4.088.960,39		
a	Trasferimenti correnti	2.390.588,27	2.338.177,12		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	866.245,58	1.133.284,58		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	630.939,77	617.498,69		
13	Personale	3.085.687,96	3.130.257,41	B9	B9

Esercizio 2022

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

08/09/2023

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2022	2021	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
14	Ammortamenti e svalutazioni	287.223,58	262.448,42	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	113.821,92	88.959,36	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	172.264,06	173.157,13	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	1.137,60	331,93	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	44,97	388,04	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	1.874,25	1.033,90	B12	B12
17	Altri accantonamenti	1.629,59	2.141,25	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	242.797,61	199.383,43	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		18.105.814,11	18.370.694,04		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		1.178.043,22	525.778,42		
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	625,32	5.806,33	C15	C15
a	da societa' controllate	0,00	0,00		
b	da societa' partecipate	625,32	5.806,33		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	3.718,21	88,64	C16	C16
Totale proventi finanziari		4.343,53	5.894,97		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	5,12	20,12	C17	C17
a	Interessi passivi	0,00	20,12		
b	Altri oneri finanziari	5,12	0,00		
Totale oneri finanziari		5,12	20,12		
totale (C)		4.338,41	5.874,85		

Esercizio 2022

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

08/09/2023

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2022	2021	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	5.413,18	778,75	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
	totale (D)	5.413,18	778,75		
	<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>				
24	Proventi straordinari	147.047,66	865.698,87	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	146.047,59	865.241,79		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	985,76	427,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	14,31	30,08		
	totale proventi	147.047,66	865.698,87		
25	Oneri straordinari	582.590,43	482.351,42	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	570.907,04	466.257,07		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	11.683,39	16.094,35		E21d
	totale oneri	582.590,43	482.351,42		
	Totale (E) (E20-E21)	-435.542,77	383.347,45		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	752.252,04	915.779,47		
26	Imposte (*)	186.270,98	188.601,68	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	565.981,06	727.177,79	23	23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	565.981,06	0,00		
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	0,00	0,00		

Esercizio 2022

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

08/09/2023

STATO PATRIMONIALE ATTIVO					
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2022	2021	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
1	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicita'	0,00	0,00	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	12.019,58	16.906,23	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.730,08	281,50	BI4	BI4
5	avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	225.886,23	211.372,23	BI6	BI6
9	altre	495,87	475,51	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	240.131,76	229.035,47		
	Immobilizzazioni materiali (3)				
II	1 Beni demaniali	0,00	0,00		
	1.1 Terreni	0,00	0,00		
	1.2 Fabbricati	0,00	0,00		
	1.3 Infrastrutture	0,00	0,00		
	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.322.390,15	4.376.839,00		
	2.1 Terreni	521.213,70	695.433,70	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	3.245.066,68	3.126.869,46		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	218.133,71	236.013,04	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		

Esercizio 2022

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

08/09/2023

STATO PATRIMONIALE ATTIVO					
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2022	2021	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	250.362,77	233.930,48	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	26.170,24	5.652,48		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	21.775,04	31.957,16		
2.7	Mobili e arredi	39.620,72	46.909,87		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	47,29	72,81		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	356.830,46	207.244,41	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	4.679.220,61	4.584.083,41		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	62.376,71	60.682,98	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	62.071,63	60.682,98	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	305,08	0,00		
2	Crediti verso	171,96	171,96	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	170,37	170,37		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	1,59	1,59	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	62.548,67	60.854,94		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	4.981.901,04	4.873.973,82		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	12.900,69	18.100,76	CI	CI
	Totale Rimanenze	12.900,69	18.100,76		
II	<u>Crediti (2)</u>				

Esercizio 2022

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

08/09/2023

STATO PATRIMONIALE ATTIVO					
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2022	2021	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
1	Crediti di natura tributaria	0,00	0,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanita'	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	0,00	0,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	6.501.906,74	6.309.429,76		
a	verso amministrazioni pubbliche	6.501.906,74	6.309.429,76		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	2.936.170,44	5.354.083,76	CII1	CII1
4	Altri Crediti	327.806,76	501.897,01	CII5	CII5
a	verso l'erario	8.878,29	189.188,63		
b	per attivita' svolta per c/terzi	6.683,25	0,00		
c	altri	312.245,22	312.708,38		
	Totale crediti	9.765.883,94	12.165.410,53		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	7.823.640,40	4.599.787,31		
a	Istituto tesoriere	7.823.640,40	4.599.787,31		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	296.948,32	199.847,12	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	18,06	15,57	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3

Esercizio 2022

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

08/09/2023

STATO PATRIMONIALE ATTIVO					
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2022	2021	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilita' liquide	8.120.606,78	4.799.650,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	17.899.391,41	16.983.161,29		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	6,57	2,97	D	D
2	Risconti attivi	5.856,02	6.357,16	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	5.862,59	6.360,13		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	22.887.155,04	21.863.495,24		

Esercizio 2022

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

08/09/2023

STATO PATRIMONIALE PASSIVO					
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		2022	2021	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
	Patrimonio netto di gruppo				
I	Fondo di dotazione	7.682.127,75	7.682.127,75	AI	AI
II	Riserve	846.882,16	842.795,03		
b	da capitale	736.060,58	736.060,58	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	0,00	0,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00		
e	altre riserve indisponibili	110.821,58	106.734,45		
f	altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	565.981,06	727.177,79	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	5.019.673,76	4.300.399,78	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
	Totale Patrimonio netto di gruppo	14.114.664,73	13.552.500,35		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	14.114.664,73	13.552.500,35		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	altri	6.276,12	5.322,08	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	12.642,08	10.294,17		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	18.918,20	15.616,25		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	921.767,56	922.312,63	C	C

Esercizio 2022

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

08/09/2023

STATO PATRIMONIALE PASSIVO					
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		2022	2021	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	TOTALE T.F.R. (C)	921.767,56	922.312,63		
	<u>D) DEBITI (1)</u>				
1	Debiti da finanziamento	41.611,50	41.611,50		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	41.611,50	41.611,50		
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	0,00	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.986.955,04	2.230.655,39	D7	D6
3	Acconti	2,43	2,64	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.496.760,91	1.106.519,61		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	1.282.597,25	1.034.593,00		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	214.163,66	71.926,61		
5	altri debiti	1.308.368,05	1.735.382,85	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	188.055,48	296.616,46		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	140.716,18	143.325,73		
c	per attivita' svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d	altri	979.596,39	1.295.440,66		
	TOTALE DEBITI (D)	4.833.697,93	5.114.171,99		
	<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>				
I	Ratei passivi	0,06	0,09	E	E
II	Risconti passivi	2.998.106,56	2.258.893,93	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.966.462,56	2.224.011,68		

Esercizio 2022

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

08/09/2023

STATO PATRIMONIALE PASSIVO					
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		2022	2021	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
a	da altre amministrazioni pubbliche	2.965.492,97	2.223.116,08		
b	da altri soggetti	969,59	895,60		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	31.644,00	34.882,25		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		2.998.106,62	2.258.894,02		
TOTALE DEL PASSIVO		22.887.155,04	21.863.495,24		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	4.780.823,42	4.208.260,34		
	2) beni di terzi in uso	0,00	0,00		
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
	7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE		4.780.823,42	4.208.260,34		

Comunità della Val di Non

Relazione sulla gestione consolidata e nota integrativa al
Bilancio Consolidato per l'esercizio 2022
(art. 11-bis, comma 2, lettera a), D.lgs n. 118/2011)

Relazione sulla gestione del bilancio consolidato al 31/12/2022

Normativa di riferimento

La finalità del bilancio consolidato è quella di “rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate”. Con la redazione del bilancio consolidato pertanto si rappresenta una realtà contabile più ampia del singolo ente in termini di attivo e passivo patrimoniale, ricavi e costi di produzione.

Il “Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige” (Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2) e s.m., al comma 4 dell'art. 189 rubricato “Controllo sulle società partecipate non quotate”, prevede che i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate siano rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto in base alle modalità previste dalla normativa in materia.

La Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, all'art. 49 statuisce che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applichino le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, di cui questa legge costituisce specificazione e integrazione anche in relazione all'ordinamento statutario della Provincia. Il posticipo di un anno si applica anche ai termini contenuti nelle disposizioni del D.Lgs 118/2011 modificative del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), richiamate da questa legge. Inoltre, lo stesso articolo 49 individua gli articoli del D.Lgs 267/2000 direttamente applicabili agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento. Il successivo articolo 50 della L.p. 18/2015 individua altresì gli articoli del D.Lgs 267/2000 che dettano principi generali in materia e trovano applicazione in ambito locale.

In particolare, l'art. 151 del D.Lgs 267/2000, rubricato “Principi Generali”, al suo comma 8 stabilisce che entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato 4/4 di cui al D. Lgs. n. 118/2011.

L'art. 233-bis “Bilancio Consolidato” del D.Lgs 267/2000 statuisce che il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 ed è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del D.Lgs. 118/2011.

Il D.Lgs.118/2011 all'art. 11 bis disciplina il bilancio consolidato prescrivendo che:

“1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

- a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

All' articolo 11-ter

“1. Si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

- a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
- e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.

2. Si definisce ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1.

3. Gli enti strumentali di cui ai commi 1 e 2 sono distinti nelle seguenti tipologie, corrispondenti alle missioni del bilancio:

- a) servizi istituzionali, generali e di gestione;
- b) istruzione e diritto allo studio;
- c) ordine pubblico e sicurezza;
- d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali;
- e) politiche giovanili, sport e tempo libero;
- f) turismo;
- g) assetto del territorio ed edilizia abitativa;

- h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;
- i) trasporti e diritto alla mobilità;
- j) soccorso civile;
- k) diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
- l) tutela della salute;
- m) sviluppo economico e competitività;
- n) politiche per il lavoro e la formazione professionale;
- o) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;
- p) energia e diversificazione delle fonti energetiche;
- q) relazione con le altre autonomie territoriali e locali;
- r) relazioni internazionali.”

All' articolo 11-quater

“1. Si definisce controllata da una regione o da un ente locale la società nella quale la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

- a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.

2. I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante.

3. Le società controllate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

4. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate degli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari.”

All' articolo 11-quinquies

“1. Per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

2. Le società partecipate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

3. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.”

Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende,

società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

Il principio contabile applicato 4/4 di cui al D.Lgs. n. 118/2011, da ultimo modificato con il Decreto ministeriale 1 marzo 2019, definisce i criteri di composizione del Gruppo Amministrazione Pubblica e del perimetro di consolidamento, le attività da svolgere per la redazione del bilancio consolidato ed i contenuti della relazione sulla gestione contenente la nota integrativa.

Il paragrafo 6 "Principio Finale" del suddetto principio contabile fa espresso rinvio, per quanto non previsto dal documento in oggetto, ai Principi contabili generali civilistici ed a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC). In particolare, il riferimento è al principio contabile OIC 17 "Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto" emanato nel dicembre 2016 ed aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 29 dicembre 2017.

La presente relazione illustra pertanto quanto richiesto dalla normativa sopra citata e nello specifico, per quanto attiene alla nota integrativa, dal paragrafo 5 del principio contabile applicato 4/4.

La Comunità della Val di Non, in qualità di ente capogruppo, ha predisposto il bilancio consolidato per l'esercizio 2022, coordinandone l'attività con i soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento.

Allegato obbligatorio al bilancio consolidato è la Relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa. La Relazione sulla Gestione prevede una sintesi dei dati con un commento complessivo sull'andamento del Gruppo.

Il presente atto ha il compito di illustrare il processo contabile che ha permesso la stesura del bilancio consolidato della Comunità della Val di Non secondo il dettato del D.Lgs. 118/2011 e dei principi contabili applicati correlati.

Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

- a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione

Gli enti, redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate

Negli ultimi anni gli enti locali hanno cercato di soddisfare i bisogni dei cittadini e degli utenti utilizzando tutti i modelli organizzativi e gestionali disponibili: aziende speciali, istituzioni, società, ecc. .

Il legislatore ha più volte manifestato la volontà di rendere sempre più trasparenti e verificabili, anche da parte dei cittadini, le gestioni dell'ente locale inteso come gruppo composto dall'ente locale stesso e dai suoi enti strumentali ed operativi esterni.

Si pensi ai primi tre commi dell'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000:

“1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 61, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.”

Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

- a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione

Gli enti, redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

Il Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.)

La prima attività richiesta per la redazione del bilancio consolidato consiste nel procedere alla ricognizione di tutte le partecipazioni dell'Ente, per esaminare e valutare correttamente i legami tra la singola società e la capogruppo, al fine di soddisfare le esigenze informative che la redazione del bilancio consolidato comporta, secondo i criteri e le regole contenuti nei principi contabili.

Secondo quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, al fine di poter procedere alla predisposizione dello stesso, gli enti capogruppo individuano, preliminarmente, le aziende e le società che compongono il Gruppo amministrazione pubblica.

Al riguardo l'amministrazione pubblica deve predisporre due elenchi separati:

- enti, aziende e società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP), evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;

- enti, aziende e società incluse nell'area di consolidamento

Costituiscono componenti del GAP:

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
2. gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a. ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b. ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c. esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d. ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e. esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
3. Gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.
4. Le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
 - a. ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b. ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 — 2017, non erano considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

5. Le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle

quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata. Non rileva ai fini del Gruppo amministrazione pubblica la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società, per cui occorre esaminare gli enti che regolano la vita del soggetto e i suoi rapporti con l'amministrazione pubblica (statuti, regolamenti, contratti, ecc.) e verificare il grado di controllo.

Il perimetro di consolidamento

Gli enti e le società compresi nel GAP possono non essere inseriti nell'elenco dei soggetti da consolidare nei casi di:

- a. **Irrilevanza**, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano una incidenza inferiore al 3 per cento (fino all'esercizio 2017 la soglia era del 10%) per ciascuno dei seguenti parametri:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici (La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente").

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo.

Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono comunque considerare non irrilevanti i bilanci di enti e società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

- b. **Impossibilità di reperire le informazioni** necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

Gli enti e Società che fanno parte dell'Area di consolidamento sono rappresentati da tutti quelli per i quali non sono ravvisabili i casi di esclusione delineati dal Principio contabile applicato.

La Comunità della Val di Non con atto del Presidente n. 29 di data 29 dicembre 2022 ha individuato:

- l'elenco degli enti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica";
- l'elenco degli enti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica" oggetto di consolidamento, ovvero inclusi nel bilancio consolidato.

Nel primo elenco (Enti componenti il gruppo) sono inclusi:

- gli organismi strumentali (intesi come articolazioni organizzative dell'ente locale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica), fra cui sono comprese le Istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;
- gli enti strumentali (intesi come le aziende o gli enti, pubblici o privati controllati dall'ente locale in virtù del possesso della maggioranza dei voti oppure del potere di nomina della maggioranza dei componenti gli organi decisionali oppure di un'influenza dominante); sono considerati enti strumentali anche le aziende e gli enti nei quali l'ente abbia l'obbligo di ripianare i disavanzi per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione, nonché i consorzi fra enti locali di cui all'art. 31 del D.Lgs. 267/2000 e le aziende speciali di cui all'art. 114, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
- le società controllate dall'ente locale (ovvero le società nelle quali l'ente locale dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria oppure le società nelle quali l'ente locale esercita una influenza dominante in virtù dei voti di cui dispone o in virtù di un contratto o di una clausola statutaria);
- le società partecipate (intese, ai fini della sperimentazione, come le società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione)

Alla luce dei principi enunciati, l'elenco degli enti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica" è il seguente (primo elenco):

Denominazione.	Attività	Partecipazione	Rientra nella nozione di partecipazione Si/No
<u>Società</u>			
Trentino riscossioni S.p.a.	Società a totale partecipazione pubblica titolare di affidamento diretto e società in house	0,3787%	Si
Trentino Digitale S.p.a.	Società a totale partecipazione pubblica titolare di affidamento diretto e società in house	0,3963%	Si
Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.	Società a totale partecipazione pubblica titolare di affidamento diretto e società in house	0,54%	Si

Il secondo elenco (Enti oggetto di consolidamento) è costruito partendo dal primo elenco ed eliminando:

- gli enti e le società il cui bilancio è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo; sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria dell'ente locale capogruppo, per ciascuno dei seguenti parametri: totale dell'attivo, patrimonio netto, totale dei ricavi caratteristici (ovvero valore della produzione), sono sempre considerati irrilevanti le partecipazioni inferiori al 1%;

- gli enti e le società per i quali è impossibile reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate.

Dato atto peraltro che, al fine di stabilire il “*perimetro di consolidamento*” della Comunità della Val di Non, salvo il caso dell'affidamento diretto (di un servizio pubblico), sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiore all' 1% del capitale delle società partecipate;

Ricordate altresì le considerazioni pervenute da parte del Consorzio dei Comuni Trentini con nota di data 07.12.2021 circa l'opportunità di includere tutte le *società in house* nel Gruppo Amministrazione Pubblica, fondando l'ampliamento del perimetro di consolidamento su una valutazione legale di rilevanza collegata alla natura di ***Società in house*** (caratterizzata da un rapporto di immedesimazione organica con l'Amministrazione) e quindi scollegata dai criteri quantitativi, derivando da ciò che, se un Ente locale detiene una partecipazione **anche infinitesimale in una Società in house** o in un Ente che sia comunque destinatario di un affidamento diretto, tali soggetti non solo confluiscono nel Gruppo Amministrazione Pubblica, ma rientrano anche nel perimetro di consolidamento;

Pertanto gli enti e le società che vengono inclusi nell'elenco degli Enti oggetto di consolidamento per l'esercizio 2022 a seguito delle opportune analisi effettuate ed esposte precedentemente sono:

Denominazione.	Partecipazione	RILEVANZA/IRRELEVANZA
<u>Società</u>		
Trentino riscossioni S.p.a	0,3787%	Partecipazione inferiore all'1%, in assenza di affidamenti diretti di servizi pubblici locali ma da consolidare in base al principio della società in house
Trentino Digitale S.p.a.	0,3963%	Partecipazione inferiore all'1%, in assenza di affidamenti diretti di servizi pubblici locali ma da consolidare in base al principio della società in house
Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.	0,54%	Partecipazione inferiore all'1%, in assenza di affidamenti diretti di servizi pubblici locali ma da consolidare in base al principio della società in house

Metodo di consolidamento

La scelta del metodo di consolidamento dipende dalla natura e dal livello di controllo esercitato dalla capogruppo. Il consolidamento contabile prevede la sostituzione del valore di carico delle partecipazioni possedute dalla capogruppo con la corrispondente quota di patrimonio netto dell'impresa partecipata da consolidare. Tale operazione può essere effettuata per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti consolidati (cosiddetto metodo integrale) o per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, (cosiddetto metodo proporzionale). Con il metodo integrale si consolidano le partecipazioni di controllo e si fornisce evidenza della quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico.

Le partecipazioni che non configurano influenza dominante sono invece consolidate con il metodo proporzionale. Quest'ultimo tipo di consolidamento prevede l'aggregazione proporzionale, sulla base della percentuale della partecipazione posseduta, delle singole voci del conto economico e dello stato patrimoniale della partecipata nei conti della capogruppo. Con questo metodo si evidenzia quindi solo la quota del valore della partecipata di proprietà del gruppo e non occorre quindi evidenziare la quota di pertinenza di terzi.

Viene schematizzata la situazione degli enti/società da consolidare, andando ad individuare con quale metodo (integrale o proporzionale) procedere poi all'aggregazione dei dati di bilancio.

Enti/Società inseriti nel bilancio consolidato dell'anno 2022 della Comunità della Val di Non

TRERISC	Trentino Riscossioni S.p.a.	0,3787%
TREDIGT	Trentino Digitale S.p.a.	0,3963%
CONSCOM	Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.	0,54%

Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell'art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile

Ai sensi dell'art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile di seguito si forniscono le informazioni in merito all'utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria.

Dati consolidati per il gruppo "amministrazione pubblica" 2022 della Comunità della Val di Non

Per quanto attiene ai dati contabili utilizzati per il consolidamento del bilancio, essi si riferiscono ai seguenti:

- per quanto riguarda la Comunità della Val di Non, sono stati elaborati lo stato patrimoniale, attivo, passivo e relativo al patrimonio netto, nonché il conto economico, approvati con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 14 dd. 15 giugno 2022;

- ✚ per quanto attiene alla società Trentino Riscossioni S.p.a., sono stati elaborati lo stato patrimoniale, attivo, passivo e relativo al patrimonio netto, nonché il conto economico consolidato approvati in data 17 aprile 2023;
- ✚ per quanto attiene alla società Trentino Digitale S.p.a., sono stati elaborati lo stato patrimoniale, attivo, passivo e relativo al patrimonio netto, nonché il conto economico consolidato;
- ✚ per quanto attiene al Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop., sono stati elaborati lo stato patrimoniale, attivo, passivo e relativo al patrimonio netto, nonché il conto economico approvati in data 29 marzo 2023;

Modalità di consolidamento per il gruppo “Amministrazione pubblica” 2022 della Comunità della Val di Non

Al fine dell'elaborazione operativa dello schema di bilancio consolidato, la comunità deve attenersi principalmente a due principi contabili:

- ✚ il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011);
- ✚ il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011).

La comunità capogruppo deve altresì utilizzare lo schema predisposto nell'allegato n. 11 al D.Lgs. n. 118/2011.

Di seguito viene riportata la nota integrativa al bilancio consolidato chiuso al 31.12.2022.

Nota integrativa al bilancio consolidato al 31/12/2022

I criteri di valutazione delle attività e passività patrimoniali sono previsti dal principio della contabilità economico-patrimoniale: la valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività. Più in dettaglio i criteri di valutazione adottati nella redazione del bilancio consolidato sono stati i seguenti:

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Lo stato patrimoniale evidenzia i risultati della gestione patrimoniale rilevata dalla contabilità economica e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni avvenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale. Il patrimonio dell'Ente è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, suscettibili di valutazione; il risultato patrimoniale del Gruppo viene contabilmente rappresentato come differenziale, determinando la consistenza netta della dotazione patrimoniale.

Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall'ente sono iscritti tra le immobilizzazioni. Condizione per l'iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali tra le immobilizzazioni (stato patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell'effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi.

Costituiscono eccezione a tale principio i beni che entrano nella disponibilità dell'ente a seguito di un'operazione di leasing finanziario o di compravendita con “patto di riservato dominio” ai sensi

dell'art. 1523 e ss del Cod. civ., che si considerano acquisiti al patrimonio dell'amministrazione pubblica alla data della consegna e, rappresentati nello stato patrimoniale con apposite voci, che evidenziano che trattasi di beni non ancora di proprietà dell'ente. L'eccezione si applica anche nei casi di alienazione di beni con patto di riservato dominio.

La classe di valori relativi alle immobilizzazioni è ripartita in tre sottoclassi quali:

I) Immobilizzazioni immateriali

II) Immobilizzazioni materiali

III) Immobilizzazioni finanziarie.

Immobilizzazioni immateriali: sono state iscritte al costo storico di acquisizione comprensivo di eventuali oneri accessori ed esposte al netto dei relativi ammortamenti.

Immobilizzazioni materiali: sono iscritte al bilancio al costo di acquisto o di costruzione, comprensivo di eventuali oneri accessori di diretta imputazione, al netto dei corrispondenti fondi di ammortamento; gli ammortamenti sono stati calcolati secondo le aliquote indicate nel principio contabile applicato alla contabilità economico-patrimoniale ed in base alle aliquote ritenute rappresentative della vita economico-tecnica utile dei beni.

Le immobilizzazioni materiali accolgono l'insieme dei beni tangibili, sia mobili sia immobili, a disposizione del gruppo e passibili d'utilizzo pluriennale e sono state iscritte nello Stato Patrimoniale al costo di acquisto comprensivo di eventuali spese accessorie di diretta imputazione e al netto delle quote di ammortamento. Le spese di manutenzione di natura straordinaria sono state portate in aumento del valore dei cespiti.

Il costo delle immobilizzazioni è ripartito nel tempo attraverso la determinazione di quote di ammortamento da imputarsi al conto economico in modo sistematico, in base ad un piano di ammortamento predefinito in funzione del valore del bene, della residua possibilità di utilizzazione del bene, dei criteri di ripartizione del valore da ammortizzare (quote costanti), in base ai coefficienti indicati dalla legge.

In particolare nello Stato Patrimoniale del bilancio armonizzato della Comunità gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati secondo i "Principi e le regole contabili del sistema di contabilità economica delle Amministrazioni Pubbliche" predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati sulla base dei seguenti coefficienti:

Tipologia beni	Coefficiente annuo
<i>Mezzi di trasporto stradali leggeri</i>	20%
<i>Mezzi di trasporto stradali pesanti</i>	10%
<i>Automezzi ad uso specifico</i>	10%
<i>Mezzi di trasporto aerei</i>	5%
<i>Mezzi di trasporto marittimi</i>	5%
<i>Macchinari per ufficio</i>	20%

<i>Impianti e attrezzature</i>	5%
<i>Hardware</i>	25%
<i>Fabbricati civili ad uso abitativo commerciale istituzionale</i>	2%
<i>Equipaggiamento e vestiario</i>	20%
<i>Materiale bibliografico</i>	5%
<i>Mobili e arredi per ufficio</i>	10%
<i>Mobili e arredi per alloggi e pertinenze</i>	10%
<i>Mobili e arredi per locali ad uso specifico</i>	10%
<i>Strumenti musicali</i>	20%
<i>Opere dell'ingegno – Software prodotto</i>	20%

In generale i terreni hanno una vita utile illimitata e non devono essere ammortizzati.

I beni, mobili, qualificati come “beni culturali” ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. 42/2004 — Codice dei beni culturali e del paesaggio o “beni soggetti a tutela” ai sensi dell’art. 136 del medesimo decreto risultano da inventario ma senza alcun valore; non sono soggetti ad ammortamento.

Per quanto riguarda le società partecipate, le immobilizzazioni sono iscritte in bilancio al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.

Pur essendo state utilizzate aliquote diverse da quelle previste dal principio contabile 4/3 del D.lgs 118/2011 si ritiene utile confermare nel bilancio consolidato i valori riportati dalle singole società, allo scopo di mantenere la tipicità del settore e garantire la rappresentazione veritiera e corretta del bilancio, come sopra indicato.

In merito alle percentuali di ammortamento applicate da Trentino Riscossioni Spa, Trentino Digitale Spa e Consorzio dei comuni si rimanda a quanto specificato nelle singole Note integrative come risultano disponibili nella sezione “amministrazione trasparente” dei singoli siti web.

Disponibilità liquide: sono iscritte a bilancio al loro valore nominale e rappresentano per l’Ente capofila l’ammontare del saldo di tesoreria al 31 dicembre 2022 e degli eventuali conti di servizio bancari o postali.

Crediti: sono iscritti a bilancio al netto del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità calcolato secondo il principio contabile della contabilità finanziaria; salva diversa esplicita indicazione, i crediti sono da intendersi esigibili entro l’esercizio successivo.

Ratei e risconti attivi: i ratei e risconti, attivi e passivi, sono stati determinati secondo il criterio della competenza temporale dell’esercizio.

I ratei e risconti attivi e passivi sono contabilizzati nel rispetto della competenza temporale ed economica delle operazioni (nuovo Principio contabile n. 18).

I ratei attivi sono rappresentati da quote di ricavi/proventi che avranno manifestazione finanziaria futura ma che devono per competenza, essere attribuiti all'esercizio in corso.

I risconti attivi sono invece quote di costo che hanno avuto la loro manifestazione finanziaria nell'esercizio in corso ma che vanno rinviati in quanto di competenza di esercizi futuri.

Rimanenze: la voce patrimoniale "rimanenze" comprende l'insieme di beni mobili e beni di consumo così come risultanti dall'inventario e dalle scritture di magazzino di fine esercizio, iscritti in bilancio al valore di acquisto.

Proventi ed oneri straordinari: si precisa che la sezione "E" proventi e oneri straordinari è stata ripristinata dai bilanci delle società da consolidare prima di effettuare le operazioni di cancellazione.

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Patrimonio netto

Il patrimonio netto, alla data di chiusura del bilancio, è articolato nelle seguenti poste:

a) fondo di dotazione;

b) riserve;

c) risultati economici positivi o (negativi) di esercizio e di esercizi precedenti.

a) Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell'ente. Il fondo di dotazione può essere alimentato mediante destinazione dei risultati economici positivi di esercizio sulla base di apposita delibera del Consiglio in sede di approvazione del rendiconto della gestione.

b) le riserve costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è primariamente utilizzabile per la loro copertura, a garanzia del fondo di dotazione previa apposita delibera del Consiglio, salvo le riserve indisponibili, istituite a decorrere dal 2017, che rappresentano la parte del patrimonio netto posta a garanzia dei beni demaniali e culturali o delle altre voci dell'attivo patrimoniale non destinabili alla copertura di perdite.

Si rimanda alle note integrative per i dettagli sulla costituzione delle varie voci.

Debiti: In tutti i bilanci oggetto di consolidamento i debiti di funzionamento sono esposti al loro valore nominale.

Fondi per rischi ed oneri: Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. Le passività potenziali sono rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere .

Fondo trattamento di fine rapporto

L'ammontare del fondo trattamento di fine rapporto si riferisce a quanto accantonato dall'Ente capofila (906.098,00) e dalle tre società partecipate e rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità con le Leggi vigenti.

Ratei e risconti passivi

I ratei passivi sono rappresentati, rispettivamente, dalle quote di costi/oneri che avranno manifestazione finanziaria futura (liquidazione della spesa), ma che devono, per competenza, essere attribuiti all'esercizio in corso (ad es., quote di fitti passivi o premi di assicurazione con liquidazione posticipata). I ratei passivi iscritti a bilancio riguardano il Consorzio dei comuni Trentini e, trattandosi di importo irrilevante non è stato fornito nessun dato di dettaglio, come risulta dalla nota pervenuta dalla società.

I risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio (accertamento dell'entrata/incasso), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi. La determinazione dei risconti passivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria.

I ratei e risconti passivi sono contabilizzati nel rispetto della competenza temporale ed economica delle operazioni (nuovo Principio contabile n. 18).

Le concessioni pluriennali ed i contributi agli investimenti da altre amministrazioni pubbliche sono riscontate per la quota non di competenza dell'esercizio.

Conti d'ordine: l'unica voce presente nel bilancio riguarda gli impegni su esercizi futuri. I conti d'ordine costituiscono delle annotazioni di corredo della situazione patrimoniale e finanziaria esposta dallo stato patrimoniale ma non rientrano tra le attività e passività.

Per quanto riguarda l'Ente capofila, nella Voce "Impegni su esercizi futuri", è stato contabilizzato il Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente e di parte capitale.

CONTO ECONOMICO

Proventi ed oneri straordinari:

Proventi:

La voce comprende i proventi straordinari iscritti nel bilancio dell'Ente capofila per insussistenze del passivo, corrispondenti alla riduzione degli impegni in sede di riaccertamento dei residui e per altre sopravvenienze attive derivanti dall'eventuale iscrizione a bilancio di maggiori residui attivi.

Oneri:

Gli oneri straordinari sono dati da sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo iscritte nel bilancio dell'Ente e corrispondenti all'importo dei residui attivi cancellati.

Costi e ricavi: i costi ed i ricavi sono iscritti in base al criterio della competenza economica e temporale. Relativamente al costo del personale si dettagliano le seguenti voci:

ENTE	NUMERO DIPENDENTI	SPESA DI PERSONALE
Comunità della Val di Non	83	3.271.613,46
Trentino riscossioni S.p.a.	43	1.474.907,00
Trentino Digitale S.p.a.	299	17.877.268,00
Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.	33	1.869.520,00

Ammortamenti e svalutazioni

La voce Ammortamenti e svalutazioni rappresenta l'ammontare degli ammortamenti di esercizio delle immobilizzazioni, l'ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento costituiti da tutti i crediti dell'ente diversi da quelli derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti e l'ammontare dell'accantonamento per rischi. Nella voce svalutazione dei crediti sono indicate le quote di accantonamento per presunta inesigibilità che devono gravare sull'esercizio in cui le cause di inesigibilità si manifestano con riferimento ai crediti iscritti nel conto del patrimonio.

Il fondo svalutazione crediti, per quanto riguarda l'ente capofila, è rappresentato nel conto del patrimonio in diminuzione dell'attivo, nelle voci riguardanti i crediti. Sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

Proventi e oneri finanziari

Proventi finanziari

Trattasi, per quanto riguarda l'Ente capogruppo, di incassi per dividendi relativi alle partecipazioni detenute nelle società Trentino Digitale Spa e Trentino Riscossioni. Il restante importo affluito al bilancio consolidato, riguarda invece i proventi finanziari delle tre società partecipate, per i quali, trattandosi di importi minimi, non è stato reso disponibile nessun dettaglio.

Oneri finanziari

Gli oneri finanziari riguardano eventualmente gli interessi passivi e altri oneri finanziari.

Imposte sul reddito: le imposte correnti sono determinate sulla base del reddito fiscalmente imponibile calcolato in conformità alle disposizioni della normativa fiscale vigente. Per la comunità della Val di Non le imposte corrispondono all' IRAP mentre per le società consolidate si rimanda alle relative note integrative.

Pubblicazione Bilanci

I Bilanci sono consultabili ai seguenti link:

Comunità della Val di Non

- <https://www.comunitavaldinon.tn.it/Aree-Tematiche/Amministrazione-Trasparente/Bilanci/Bilancio-preventivo-e-consuntivo>

Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.

- <https://www.comunitrentini.it/Societa-Trasparente/Bilanci/Bilancio/Bilancio-2022>

Trentino Digitale S.p.A.

- <https://www.trentinodigitale.it/Societa/Bilancio-2022>

Trentino Riscossioni S.p.A.

- https://www.trentinoriscossioni.it/portal/server.pt/community/tributi_e_oneri/1012/sottopagina_tributo/233402?item=09c7dcdf-291b-41ff-9c78-cf7f345741cc

Rettifiche di pre-consolidamento e partite infragruppo

Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale - finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici.

Pertanto, devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo; infatti, qualora non fossero eliminate tali partite, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti. La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.

Può accadere che alcune operazioni infragruppo non siano reciproche, siano cioè rilevate nella contabilità di un solo componente del gruppo: queste differenze possono nascere sia dal diverso criterio di rilevazione delle operazioni tra soggetti che utilizzano la contabilità economica e soggetti che utilizzano la contabilità finanziaria, sia da differenze meramente temporali di rilevazione delle operazioni. Come ricordato dal principio contabile del bilancio consolidato "Particolare attenzione va posta sulle partite "in transito" per evitare che la loro omessa registrazione da parte di una società da consolidare renda i saldi non omogenei".

La redazione del bilancio consolidato richiede pertanto ulteriori interventi di rettifica dei bilanci dei componenti del gruppo, riguardanti i saldi, le operazioni, i proventi e gli oneri riguardanti operazioni effettuate all'interno del gruppo amministrazione pubblica". Si è pertanto provveduto a rettificare i bilanci delle società consolidate prima di procedere alle operazioni di consolidamento vero e proprio.

Eliminazione delle operazioni infragruppo

Ai sensi del punto 4.2 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), il bilancio consolidato deve includere solamente le operazioni che i componenti inclusi nel gruppo "amministrazione pubblica" hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo stesso. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria, nonché economica, e le sue variazioni, di un'unica entità composta da una pluralità di soggetti giuridici legati tra loro.

Lo stesso punto 4.2 prescrive pertanto di eliminare in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci tra i soggetti giuridici componenti il gruppo "amministrazione pubblica", perché essi costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo stesso; infatti, qualora tali operazioni infragruppo non fossero correttamente eliminate, i saldi consolidati risulterebbero accresciuti in maniera non corretta. L'elenco delle operazioni infragruppo che sono state eliminate, costituendo rettifiche all'aggregazione dei dati contabili, è il seguente:

OPERAZIONI DELLA COMUNITÀ VAL DI NON					STORNARE DA RICAVI	STORNARE DA RICAVI %	STORNARE DA COSTI	STORNARE DA COSTI %	STORNARE DA CREDITI	STORNARE DA CREDITI %	STORNARE DA DEBITI	STORNARE DA DEBITI %
Nome breve	Ente/Società	% partecip.	tipo ente	tipo consolid.								
1	Consorzio dei comuni trentini	0,5400%	soc. partecipata	proporzionale	22.925,51	123,80	-	-	-	-	-	-
CAPOGRUPPO	Comunità Val di Non	100,0000%					-	-	-	-	-	-
1	Consorzio dei comuni trentini	0,5400%	soc. partecipata	proporzionale	18,00	0,10	-	-	-	-	-	-
CAPOGRUPPO	Comunità Val di Non	100,0000%					-	-	-	-	-	-
1	Consorzio dei comuni trentini	0,5400%	soc. partecipata	proporzionale								
CAPOGRUPPO	Comunità Val di Non	100,0000%					22.925,51	123,80				
1	Consorzio dei comuni trentini	0,5400%	soc. partecipata	proporzionale								
CAPOGRUPPO	Comunità Val di Non	100,0000%					18,00	0,10				
1	Consorzio dei comuni trentini	0,5400%	soc. partecipata	proporzionale					235,51	1,27		
CAPOGRUPPO	Comunità Val di Non	100,0000%									235,51	1,27
3	Trentino Digitale	0,3963%	soc. partecipata	proporzionale	5.808,00	23,02	-	-	-	-	-	-
CAPOGRUPPO	Comunità Val di Non	100,0000%					5.808,00	23,02	-	-	-	-
3	Trentino Riscossioni	0,3787%	soc. partecipata	proporzionale	4.439,28	16,81	-	-	-	-	-	-
CAPOGRUPPO	Comunità Val di Non	100,0000%					4.439,28	16,81	-	-	-	-
3	Trentino Riscossioni	0,3787%	soc. partecipata	proporzionale					501,77	1,90		
CAPOGRUPPO	Comunità Val di Non	100,0000%									501,77	1,90
3	Trentino Riscossioni	0,3787%	soc. partecipata	proporzionale							2.990,07	7,92
CAPOGRUPPO	Comunità Val di Non	100,0000%							2.990,07	7,92		
3	Trentino Riscossioni	0,3787%	soc. partecipata	proporzionale		-	89,00	0,34	-	-	-	-
1	Consorzio dei comuni trentini	0,5400%	soc. partecipata	proporzionale	89,00	0,34	-	-	-	-	-	-
3	Trentino Riscossioni	0,3787%	soc. partecipata	proporzionale		-	2,00	0,01	-	-	-	-
1	Consorzio dei comuni trentini	0,5400%	soc. partecipata	proporzionale	2,00	0,01	-	-	-	-	-	-
2	Trentino Digitale	0,3963%	soc. partecipata	proporzionale		-	187.436,88	742,81	-	-	-	-
1	Consorzio dei comuni trentini	0,5400%	soc. partecipata	proporzionale	187.436,88	742,81	-	-	-	-	-	-
2	Trentino Digitale	0,3963%	soc. partecipata	proporzionale	147.469,97	584,42	-	-	-	-	-	-
1	Consorzio dei comuni trentini	0,5400%	soc. partecipata	proporzionale		-	147.469,97	584,42	-	-	-	-
2	Trentino Digitale	0,3963%	soc. partecipata	proporzionale		-	-	-	-	-	80.263,95	318,09
1	Consorzio dei comuni trentini	0,5400%	soc. partecipata	proporzionale		-	-	-	80.263,95	318,09	-	-
2	Trentino Digitale	0,3963%	soc. partecipata	proporzionale		-	-	-	75.277,73	298,33	-	-
1	Consorzio dei comuni trentini	0,5400%	soc. partecipata	proporzionale		-	-	-	-	-	75.277,73	298,33

Dalle relazioni sulla gestione e note integrative non risultano operazioni di concessione di prestiti o di ottenimento di finanziamenti da parte della Comunità nei confronti degli organismi partecipati che rientrano nell'area di consolidamento come non risultano acquisti o vendite di cespiti immobiliari o mobiliari infragruppo che possono far emergere eventuali plusvalenze o minusvalenze. In sintesi le operazioni effettuate

Le elisioni patrimoniali

La differenza di consolidamento emerge ogni qualvolta il valore della partecipazione risultante dal bilancio d'esercizio della capogruppo differisce dal valore della corrispondente frazione di patrimonio netto della consolidata.

Ai fini della redazione del bilancio consolidato occorre in primo luogo procedere alla determinazione della differenza esistente alla data di acquisizione (e quindi del controllo) della partecipata (differenza iniziale) e, quindi, alla differenza determinatasi in periodi successivi, a seguito dei risultati e delle altre variazioni di patrimonio netto della partecipata verificatesi successivamente alla data di acquisto (differenza successiva). E' tuttavia accettabile utilizzare la data in cui l'impresa è inclusa per la volta nel consolidamento ("ultimo bilancio della controllata"). La differenza INIZIALE di consolidamento può essere POSITIVA O NEGATIVA. La differenza iniziale di consolidamento è POSITIVA quando il valore contabile della partecipazione OVVERO IL COSTO NEL BILANCIO D'ESERCIZIO DELLA CONTROLLANTE è SUPERIORE a quello della corrispondente FRAZIONE DI PATRIMONIO NETTO risultante dal bilancio della controllata, alla data di acquisto della partecipazione medesima.

Tale differenza iniziale positiva può essere dovuta:

- + alla sottovalutazione dell'attivo, iscritto al costo storico della controllata e inferiore al valore corrente (p.e. imm.ni immateriali originate dalla controllata come avviamento, marchi, brevetti),
- + al riconoscimento/pagamento di un "premio" per i benefici che deriveranno all'acquirente,
- + all'effettuazione di un cattivo affare, che ha pagato la nuova controllata più del valore reale.

La differenza di consolidamento va innanzitutto imputata agli elementi dell'attivo e del passivo delle imprese incluse nel consolidamento, sulla base della stima del valore corrente delle stesse attività e passività.

In genere la differenza è positiva per effetto della sottovalutazione dell'attivo della controllata, dato che la sua contabilità è a costi storici e non riflette:

- + imm.ni imm.li originate dalla società
- + plusvalenze inesprese sulle imm.ni materiali.

Dopo l'imputazione agli elementi dell'attivo e del passivo, la differenza residua in base alla sua natura va:

- + in caso di maggior valore della partecipata recuperabile tramite redditi futuri attesi, ovvero in caso di avviamento, iscritta in una voce dell'attivo denominata "differenza da consolidamento",
- + se ritengo di aver fatto un cattivo affare o per decisioni non correlabili al suo andamento reddituale atteso (per es. l'acquisto è stato fatto per eliminare una concorrente sul mercato), portata in detrazione della riserva di consolidamento fino a concorrenza della stessa e l'eventuale eccedenza va negli oneri straordinari. La differenza iniziale negativa è imputata, ove possibile, alle attività iscritte per valori superiori al loro valore recuperabile ed alle passività iscritte ad un valore inferiore al loro valore di estinzione (p.e. fondo oneri),
- La differenza negativa residua (avviamento negativo), in base alla sua natura, va:
 - + se riconducibile ad un buon affare, iscritta in una voce del patrimonio netto denominata "riserva di consolidamento",

✚ se riconducibile alla previsione di risultati economici sfavorevoli badwill- iscritta in una voce denominata "fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri"

Sono state valutate positivamente tutte le seguenti partecipazioni ritenendo, analizzati i bilanci delle società ed enti, di poterle inserire come riserva di consolidamento (riserve da capitale):

Ente/Società		PATRIMONIO NETTO 31.12.2022	PATRIMONIO NETTO 31.12.2022 PROPORZIONALE	VALORE PARTECIPAZIONE NEL BILANCIO DELLA COMUNITÀ	Riserva di consolidamento	Rettifica voce imprese partecipate	Rettifica Voce Avviamento	RISULTATO DI ESERCIZIO
Consorzio dei comuni trentini	0,5400%	5.073.983,00	27.399,51	27.399,51	-	23.922,61	-	3.476,90
Trentino Riscossioni	0,3787%	4.502.664,00	17.051,59	17.051,59	-	16.036,82	-	1.014,77
Trentino Digitale	0,3963%	42.233.496,00	167.371,34	167.371,34	-	165.044,13	-	2.327,21

Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale (Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)

Il Revisore dei Conti della Comunità della Val di Non ha percepito complessivamente € 4.440,80 comprensivi di oneri fiscali e previdenziali e rimborso spese di viaggio.

Altre informazioni

Nel corso dell'esercizio 2022 gli Amministratori della Comunità (Presidente, assessori ecc) hanno percepito complessivamente € 33.992,48 a titolo di indennità di carica.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili, così come consolidate.



COMUNITA' DELLA VAL DI NON con sede in CLES

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183, comma 1, della L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. – “*Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige*”).

Si certifica che copia del presente verbale è pubblicata all'albo telematico della Comunità della Val di Non per **dieci giorni** consecutivi

Cles 20/09/2023

IL SEGRETARIO
dott. Marco Guazzeroni

(Documento firmato digitalmente ai sensi D. Lgs. n. 82/2005)



**COMUNITÀ DELLA
VAL DI NON**

Via Pilati, n. 17
38023 - Cles (TN)

COMUNITA' DELLA VAL DI NON
(Provincia di Trento)

Atto del Presidente

N. 68 del 20/09/2023

**Oggetto: Approvazione dello schema del Bilancio Consolidato per
l'esercizio finanziario 2022**

Certificazione di esecutività

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Cles, lì 20/09/2023

Il Segretario generale
dott. Marco Guazzeroni

(Documento firmato digitalmente ai sensi D. Lgs. n. 82/2005)